




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1930-A

Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche
di interesse strategico

(Conversione in legge del DL 84 del 2024)

N. 239 – 30 luglio 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1930-A

Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di
interesse strategico

(Conversione in legge del DL n. 84 del 2024)

N. 239 – 30 luglio 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 4, COMMI <i>7-BIS</i> E <i>7-TER</i>	- 4 -
AUTORIZZAZIONE DI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE	- 4 -
ARTICOLO 6, COMMA 5.....	- 6 -
COMPOSIZIONE COMITATO TECNICO PER LE MATERIE PRIME CRITICHE E STRATEGICHE	- 6 -
ARTICOLO 7, COMMA 2.....	- 6 -
MISURE PER ACCELERARE E SEMPLIFICARE LA RICERCA DI MATERIE PRIME CRITICHE.....	- 6 -
ARTICOLO <i>14-BIS</i>	- 7 -
DISPOSIZIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO URGENTE DI ULTERIORI MATERIE PRIME.....	- 7 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1930-A
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica:	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Zucconi (FDI)
Commissione competente:	X (Attività produttive)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato assegnato, in sede referente, alla X Commissione (Attività produttive) che ne ha concluso l'esame, in data 25 luglio 2024, apportandovi alcune modificazioni e integrazioni.

La V Commissione (Bilancio) ne ha iniziato invece l'esame, in sede consultiva, nella seduta del 23 luglio 2024, senza tuttavia giungere all'espressione del parere prima della conclusione dell'esame in sede referente da parte della X Commissione.

La Commissione Bilancio è quindi ora chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo in discussione in Assemblea, quale risultante all'esito delle modifiche e delle integrazioni apportate al testo originario dalla X Commissione.

Sono quindi oggetto della presente nota le predette modifiche e integrazioni.

Per quanto riguarda il testo iniziale del decreto, si rinvia al dossier del Servizio Bilancio dello Stato n. 234 del 23 luglio 2024.

Le proposte emendative approvate in sede referente non sono corredate di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 4, commi 7-bis e 7-ter

Autorizzazione di assunzioni a tempo indeterminato presso il Ministero dell'ambiente

La norma autorizza il Ministero dell'ambiente ad assumere a tempo indeterminato, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche, ovvero tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di venti unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, il Ministero dell'ambiente può avvalersi di un contingente di venti unità di personale dell'Area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 336.049 per il 2024 e di euro 1.008.146 annui a decorrere dal 2025 per gli oneri di personale nonché la spesa di euro 10.267 per il 2024 e di euro 30.800 annui a decorrere dal 2025 per l'erogazione di buoni pasto. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche è autorizzata la spesa di euro 72.100 per il 2024. Per le maggiori spese di funzionamento connesse all'assunzione del personale è autorizzata la spesa di euro 42.600 per il 2024 (comma 7-bis). Ai relativi oneri, pari a euro 461.016 per il 2024 e a euro 1.038.946 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (comma 7-ter).

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non era corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame autorizza il Ministero dell'ambiente ad assumere a tempo indeterminato, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, mediante pubblico concorso, ovvero tramite scorrimento di vigenti graduatorie concorsuali, un contingente di venti unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari. Nelle more della conclusione del concorso, il Ministero dell'ambiente può avvalersi di un contingente di venti unità di personale della medesima Area, in posizione di comando, proveniente da altre

pubbliche amministrazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 336.049 per il 2024 e di euro 1.008.146 annui a decorrere dal 2025 per gli oneri di personale nonché la spesa di euro 10.267 per il 2024 e di euro 30.800 annui a decorrere dal 2025 per l'erogazione di buoni pasto. Per lo svolgimento del concorso pubblico è autorizzata, altresì, la spesa di euro 72.100 per il 2024. Per le maggiori spese di funzionamento connesse all'assunzione del personale è autorizzata, infine, la spesa di euro 42.600 per il 2024 (comma 7-*bis*). I relativi oneri sono dunque pari a euro 461.016 per il 2024 e a euro 1.038.946 euro annui a decorrere dal 2025 (comma 7-*ter*). Al riguardo si rileva l'opportunità di acquisire i dati sottostanti la quantificazione degli importi delle suddette autorizzazioni di spesa al fine di poterne valutare la congruità rispetto alle finalità della norma.

In ogni caso, si evidenzia che la determinazione delle unità da assumere (venti) viene effettuata dalla norma in maniera puntuale, laddove, a fronte della configurazione dei relativi oneri di personale come limite massimo di spesa (analogamente, peraltro alle altre componenti onerose recate della disposizione: spese concorsuali, funzionamento e buoni pasto), l'individuazione del suddetto contingente avrebbe dovuto essere prudenzialmente effettuata anch'essa in termini di limite massimo (fino a venti unità). Analoghe valutazioni rilevano con riferimento al personale di venti unità utilizzabile in comando nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali. Su tale aspetto andrebbe pertanto acquisito l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7-*ter* dell'articolo 4 prevede agli oneri derivanti dal comma 7-*bis*, pari complessivamente a euro 461.016 per l'anno 2024 e a euro 1.038.946 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 6, comma 5

Composizione comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche

La norma modifica il comma 5 dell'articolo 6 disciplinante la composizione del Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche istituito dal comma 1 del medesimo articolo 6. In particolare, la disposizione ora introdotta porta da 2 a 3 i componenti del citato Comitato rappresentanti della Conferenza unificata. Si prevede altresì che, di questi, due siano nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano tra i rappresentanti delle stesse.

Si rammenta che il testo originario prevede due rappresentanti della Conferenza unificata di cui uno nominato dalle regioni. Si ricorda, inoltre, che lo stesso articolo 6, al comma 6, dispone che per la partecipazione al Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non era corredato di **relazione tecnica.**

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare circa la disposizione che incrementa da due a tre unità il numero dei componenti del Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche rappresentanti della Conferenza unificata, posto che per la partecipazione allo stesso non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati e che il testo iniziale della norma già provvede alle spese di funzionamento per il personale di segreteria tecnica del Comitato.

ARTICOLO 7, comma 2

Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche

La norma prevede che le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 dell'articolo 7 siano svolte, per i profili di competenza, anche dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive e non solo dall'ISPRA e dalla Sovrintendenza territorialmente competente come invece previsto dal testo originario del provvedimento in esame. I predetti enti territoriali svolgono le menzionate funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'emendamento che ha introdotto le disposizioni in esame non era corredato di **relazione tecnica.**

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 dell'articolo 7 siano svolte, per i profili di competenza, anche dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive e non solo dall'ISPRA e dalla Sovrintendenza territorialmente competente come invece previsto dal testo originario del provvedimento in titolo. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che i citati enti territoriali siano in grado di svolgere le attività ad esse assegnate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla disposizione in esame.

ARTICOLO 14-bis

Disposizioni per l'approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime

Le norme dispongono che il CITE¹, per consentire l'approvvigionamento urgente delle materie prime necessarie alle filiere produttive del *made in Italy*, non comprese nel regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, può individuare progetti minerari di interesse strategico nazionale (comma 1).

La valutazione dell'interesse strategico nazionale tiene conto dell'effettiva sussistenza di un fabbisogno nazionale della materia prima oggetto dei progetti stessi e dell'estensione dell'ambito di applicazione dei progetti di estrazione anche alle fasi, da svolgere nel territorio nazionale, della raffinazione e della trasformazione (comma 2)

Al procedimento di rilascio dei titoli autorizzativi relativi ai citati progetti minerari si applicano i termini massimi di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, e 5, comma 2 del presente provvedimento (comma 3).

Si rammenta che le predette norme fissano termini acceleratori per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione (articolo 3, comma 3), di riciclaggio (articolo 4, comma 3) e di trasformazione (articolo 5, comma 2) delle materie prime critiche strategiche. Alle citate disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riguardo ai citati progetti, si dispone, altresì, una specifica procedura accelerata in caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi.

Nello specifico, il proponente può darne segnalazione al Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche di cui all'articolo 6. Quest'ultimo attraverso l'Unità di missione attrazione e sblocco degli

¹ Integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 6, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

investimenti² assegna all'organo competente un termine massimo pari a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, il Comitato tecnico trasmette gli atti al punto unico di contatto, di cui agli articoli 3, 4 o 5 del presente decreto, competente per la categoria alla quale appartiene il progetto. Il punto unico di contatto competente provvede in sostituzione dell'organo inadempiente entro i successivi sessanta giorni (comma 4).

Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5). Ai progetti minerari di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le aliquote di produzione di cui all'articolo 8 e le tempistiche ridotte in materia di controversie disposte dall'articolo 12 (comma 6).

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non era corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme consentono al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), di individuare progetti minerari di interesse strategico nazionale, ai quali si applicano:

- i medesimi termini acceleratori che il decreto in esame ha fissato per il rilascio dei titoli abilitativi³;
- le medesime aliquote di produzione da corrispondere allo Stato⁴;
- le medesime tempistiche ridotte in materia di controversie⁵.

Si rammenta che alle disposizioni del decreto-legge in esame di cui ora si dispone l'ampliamento dell'applicazione, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riguardo ai citati progetti, si dispone, altresì, una specifica procedura accelerata in caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi la quale prevede, in caso di inerzia o inadempimento, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del punto unico di contatto, che vi provvede entro i successivi sessanta giorni.

² Di cui all'articolo 30, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 50 del 2022.

³ Di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, e 5, comma 2.

⁴ Di cui all'articolo 8.

⁵ Di cui all'articolo 12.

Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare in merito all'individuazione dei progetti minerari di interesse strategico nazionale da parte del CITE, posto che le disposizioni ora introdotte hanno l'effetto di estendere ad ulteriori fattispecie l'applicabilità di norme del decreto-legge alle quali non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, anche tenuto conto del fatto che le disposizioni sono assistite da una clausola di invarianza; invece, circa l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del punto unico di contatto, andrebbe acquisita conferma dal Governo che i poteri, previsti in caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti, possano essere esercitati senza che da essi derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.